

(N. 1611)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIACOMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1979

Variazione di decorrenza della legge 22 luglio 1971, n. 536,
concernente norme in materia di avanzamento di ufficiali
in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 luglio 1971, n. 536, è stato disposto che gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e quelli della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza — iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte, i quali non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati, perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente — sono promossi al grado superiore, sotto la data del giorno precedente al raggiungimento del limite di età o del giudizio di invalidità permanente o del decesso.

La predetta legge, più che mai opportuna, ha inteso venire giustamente incontro a quella categoria di ufficiali che, per effetto del meccanismo altamente selettivo della legge sull'avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e della legge 1° aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, riguardante lo stato degli ufficiali, pur essendo in possesso dei titoli e dei

requisiti richiesti, erano stati esclusi dall'avanzamento e collocati in « ausiliaria » senza poter conseguire alcun beneficio, alla stessa stregua dei colleghi dichiarati « non idonei » in sede di valutazione.

È però da osservare che l'articolo 4 della predetta legge n. 536 del 1971 stabilisce che essa abbia effetti giuridici solamente dal 1° gennaio 1967 ed effetti economici — con esclusione quindi di corresponsione di arretrati — dal 1° gennaio 1971.

Nella formulazione della predetta legge non si era certamente pensato che la limitazione degli effetti giuridici dal 1° gennaio 1967 escludeva dai benefici quegli ufficiali che, pur in possesso di uguali titoli ed identici requisiti, per effetto delle leggi in questione, erano stati costretti a lasciare il servizio in epoca anteriore al 1° gennaio 1967.

Tale esclusione, certamente involontaria, che però non trova alcuna giustificazione nè giuridica nè umana, ha creato notevoli disagi e perplessità negli esclusi, determinan-

do malumori e risentimenti giustificati per palese ingiustizia commessa a loro danno.

Si tratta di ufficiali « idonei » iscritti o non iscritti in quadro, valutati favorevolmente una o più volte — alcuni anche tre o quattro — che, per tutta una serie di lacunose, limitative o intempestive disposizioni, non hanno potuto fruire di alcuno dei benefici previsti dalle varie modificazioni (legge 20 ottobre 1960, n. 1189, legge 16 novembre 1962, n. 1622, legge 2 marzo 1963, n. 308) intese ad attenuare taluni aspetti negativi delle leggi sullo stato di avanzamento degli ufficiali che rappresentano tuttora la base del meccanismo di tale avanzamento.

È da porre in evidenza che proprio nei primi anni l'applicazione della legge fu molto rigida sotto ogni aspetto, con effetti assai dolorosi per le numerose esclusioni dall'avanzamento.

Il limite di età per la permanenza nel servizio attivo era allora inferiore di almeno quattro anni, rispetto all'attuale, con gravi e immaginabili conseguenze, sia per le limitate possibilità di conseguire la promozione nella posizione di « a disposizione » che per il grave disagio in dipendenza dell'anticipato diverso trattamento economico fra stipendio e pensione.

Ma tali ridotti limiti di età influivano anche negativamente sul trattamento di pensione, sia per il minor numero di anni utili sia perchè all'epoca le pensioni non erano state ancora rivalutate. Ciò si è anche ripercosso sulla corresponsione della buona uscita che allora era di entità assai modesta e di molto inferiore a quella attuale.

Tutto ciò senza considerare le dannose e deleterie ripercussioni di carattere morale

legate anche a situazioni familiari ancora in via di sistemazione.

Si ritiene quindi giusto e doveroso che i benefici previsti dalla citata legge n. 536 siano senz'altro estesi a tale categoria di ufficiali, modificando l'articolo 4 nel senso che gli effetti giuridici abbiano decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1954, n. 113, fermi restando gli effetti economici a quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge.

L'unito disegno di legge che ho l'onore di presentare al Parlamento per l'esame e sollecita approvazione, tende appunto ad estendere i benefici anche agli ufficiali che, dichiarati idonei all'avanzamento, hanno lasciato il servizio dalla data di andata in vigore della legge di cui sopra e anteriormente al 1° gennaio 1976.

Si tratta di un provvedimento riparatore di una situazione di evidente ingiustizia verso gli ufficiali ex-combattenti che hanno fedelmente servito la patria per oltre quaranta anni nei reparti, e taluni anche sul fronte della Resistenza, i quali non hanno potuto beneficiare, alla pari dei colleghi più fortunati che hanno lasciato il servizio dopo il 1° gennaio 1967, della legge n. 536 del 1971 e che sono meritevoli della più alta e sentita considerazione.

L'approvazione del presente disegno di legge rialzerebbe enormemente anche il morale dei sottufficiali che sono in condizioni di poterne usufruire.

Si aggiunge che il numero degli interessati è molto modesto e che pertanto la spesa — che non supera i 300 milioni di lire all'anno — potrà certamente trovare disponibilità negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le disposizioni in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni, di cui alla legge 22 luglio 1971, n. 536, sono applicate dalla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, fermi restando gli effetti economici a quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno 1979 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti di bilancio, per lire 240 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 35 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per lire 25 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno.